

**PROGETTO FUORI DAL MARGINE**  
**Accordo di collaborazione**

**TRA**

Arci Pistoia Comitato Provinciale di Pistoia APS, con sede in Via G. Da Verrazzano 1/C 51100 Pistoia  
C.F. : 01276810478 , nella persona di \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede della  
suddetta APS

**E**

Società della Salute Valdinievole (di seguito SdS Valdinievole), con sede legale in Pescia (PT), via Via  
Cesare Battisti, 31, CF 91025730473, nella persona del Direttore \_\_\_\_\_, domiciliato per la  
carica presso la sede del Consorzio;

nel prosieguo indicati congiuntamente come le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- Arci Pistoia ha presentato ad Sds Valdinievole un progetto di agricoltura sociale, denominato FUORI DAL MARGINE, che prevede varie azioni tutte orientate a fornire adeguate risposte ai bisogni di salute e alle istanze sociali di cittadini e cittadine fragili, con particolare riferimento a chi soffre di disturbi dello spettro autistico;
- Sds ha valutato il progetto congruo con il pubblico interesse e conforme alle finalità istituzionali dello stesso Consorzio nonché inquadrabile nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale;
- Suddetto progetto è stato quindi approvato dalla Giunta Esecutiva della SdS in data 24 gennaio 2024, con delibera n.4, poi integrato con l'implementazione delle attività previste e approvato dalla Giunta SdS in data 24 giugno 2024 con Delibera di Giunta n.23 ;

**RICHIAMATI A TAL FINE**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm., con particolare riferimento all'art.11;
- IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E PATROCINI EX ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. approvato con deliberazione n. 14 del 6/12/2023 dall'Assemblea dei Soci sds Valdinievole, con particolare riferimento all'art. 14 comma 3;

**TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ GENERALI E SPECIFICHE DEL PROGETTO**

Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione e lo sviluppo a cura di Arci Pistoia di percorsi volti a fronteggiare il disagio di giovani e adulti che si trovano in situazioni di fragilità psichica, sociale ed economica con iniziative volte a garantire loro opportunità di crescita, di socializzazione e di valorizzazione delle proprie capacità e abilità, supportando così la SdS Valdinievole nella sperimentazione di azioni di inclusione sociale.

Costituiscono obiettivi generali del progetto i seguenti:

1. Creare una risposta comunitaria, sostenibile ed inclusiva alle situazioni di fragilità
2. Definire percorsi di integrazione socio-assistenziale
3. Promuovere esperienze di orti didattici nelle scuole e nell'ambito dei centri estivi del territorio
4. Promuovere la cultura della solidarietà, creare reti e interconnessioni economiche e sociali nel territorio
5. Mobilitare le risorse e i saperi locali
6. Promuovere la produzione agricola sostenibile
7. Favorire contatti diretti fra produttori agricoli e consumatori della Valdinievole
8. Definire patti di co-produzione con i Gruppi Acquisto Solidali della Valdinievole
9. Promuovere l'utilizzo nelle mense pubbliche - scolastiche in particolare - dei prodotti alimentari valdinievolini e toscani certificati

Costituiscono obiettivi specifici del progetto i seguenti:

1. Sostenere e incrementare attività già presenti, proponendo il Parco come ambiente laboratorio dove realizzare progetti rivolti ai soggetti diversamente abili e favorire l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati.
2. Attività a sostegno di percorsi di autonomia
3. Offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.
4. Contrastare le crescenti solitudini involontarie
5. Definire percorsi di comunicazione e sostegno intergenerazionale, per mobilitare le risorse e i saperi locali, come per favorire la trasmissione degli aspetti immateriali della cultura locale
6. Promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità nella comunità e verso il territorio (nell'accezione di territorio come prodotto culturale della comunità)

## **ART. 2 – ATTIVITA' DEL PROGETTO**

Il progetto prevede le seguenti azioni da intraprendere:

1. Consolidamento della attività di orto con il coinvolgimento diretto del servizio tossicodipendenze e di altri servizi della Società della Salute e dei soggetti svantaggiati segnalati dal Comune di Massa e Cozzile o da altri Comuni
- 2 Integrazione attività socio-sanitarie-assistenziali
- 3 Prosecuzione e consolidamento delle iniziative per la promozione dell'Agricoltura Sociale in Valdinievole
- 4 Attività di educazione ambientale

Arci Pistoia, come già indicato nella Deliberazione Sds n. 23/2024, svilupperà tutte le azioni indicate nel progetto presentato tramite anche il coinvolgimento attivo di altri soggetti pubblici (oltre ad SdS Valdinievole, il Comune di Massa e Cozzile) e privati (Circolo Arci Margine Coperta Aps, Arci Comitato Provinciale di Pistoia aps e Società Cooperativa Valleriana), i quali condividono con Arci la finalità di pubblico interesse delle varie azioni previste nel progetto.

## **ART. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei ruoli che saranno definiti come specificato nei successivi articoli, alla realizzazione del presente accordo.

**SdS Valdinievole** si impegna a:

- curare i rapporti con l'Arci Provinciale di Pistoia per l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo;
- garantire il coordinamento dei servizi sociali e sociosanitari coinvolti nell'individuazione dei beneficiari delle attività proposte;
- fornire alla cittadinanza le informazioni necessarie per diffondere le opportunità proposte dal progetto in modo da raggiungere il maggior numero di beneficiari potenziali;
- garantire il monitoraggio sulla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo attraverso un'azione costante e periodica;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- mettere a disposizione le proprie strutture di servizio eventualmente necessarie per lo

svolgimento delle attività progettuali e per assicurare il supporto necessario.

**ARCI PISTOIA** si impegna a:

- Sviluppare e consolidare un sistema di inserimento in contesti socio-lavorativi multidimensionali, volto a costruire concrete opportunità di inclusione sociale;
- mettere a disposizione spazi e strutture attrezzate ed idonee per lo svolgimento delle attività laboratoriali e di agricoltura sociale, anche valorizzando le competenze e le specificità presenti sul territorio;
- rapportarsi costantemente coi servizi territoriali per effettuare un monitoraggio costante sull'andamento delle attività in corso e per valutare gli eventuali miglioramenti dei profili di funzionamento delle persone inserite nel progetto;
- a rispettare le norme in tema di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato a qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto e del presente accordo;
- assumersi la responsabilità per ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento delle attività, intendendosi espressamente sollevato e indenne Sds da ogni e qualsivoglia responsabilità. A tal fine Arci Pistoia è tenuta alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi.
- provvedere ad acquisire direttamente dagli Uffici competenti i permessi e le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali necessari per il corretto svolgimento delle iniziative;
- rispettare tutte vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza pubblica, nonché in materia di prevenzione infortuni e igiene sui luoghi di lavoro;
- impiegare per l'espletamento delle iniziative oggetto dell'istanza, personale qualificato e idoneo rispetto alla tipologia di iniziativa e all'utenza;
- utilizzare come location dell'iniziativa spazi appropriati rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa di sicurezza e pubblica incolumità;
- curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione delle attività oggetto del presente accordo

### **ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Sul versante operativo si prevede di attivare una equipe di coordinamento che avrà il compito di effettuare una costante rilevazione dei percorsi socio-lavorativi attivati sul territorio della SdS Valdinievole e garantire la necessaria integrazione con i servizi pubblici, Arci Pistoia e gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

Arci Pistoia si impegna a coordinarsi con tutti i soggetti privati coinvolti nella gestione delle attività progettuali, anche stipulando - laddove necessario- formali accordi di partnernariato/collaborazione che regolamentino i reciproci rapporti.

In tal caso Arci Pistoia ha l'obbligo di trasmettere formalmente ad Sds copia di accordi, fermo restando che – nell'ambito di quanto stabilito con il presente documento – Arci Pistoia mantiene l'esclusiva responsabilità delle attività svolte e finanziate nei confronti di Sds.

#### **ART. 4 - DURATA E COSTO DEL PROGETTO**

Il presente accordo terminerà il 31 dicembre 2024. E' escluso qualsiasi implicito rinnovo o proroga.

Per la realizzazione delle attività previste al presente accordo e in relazione a quanto autorizzato dalle suddette deliberazioni della Giunta, la SdS Valdinievole riconosce a Arci Pistoia un contributo complessivo pari a euro 71.000,00, di cui euro 35.000,00 per i percorsi di inclusione rivolti alla popolazione in carico ai servizi sociali, e euro 36.000,00 rivolti alle persone con disturbi dello spettro autistico segnalate dai servizi sociosanitari.

#### **ART. 5 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per quanto concerne il pagamento delle spese relative allo svolgimento delle azioni progettuali approvate con Deliberazione n. 23/2024 si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E PATROCINI EX ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. approvato con deliberazione n. 14 del 6/12/2023 dall'Assemblea dei Soci sds Valdinievole.

In generale la spesa deve possedere i seguenti requisiti:

**essere pertinente** agli obiettivi ed al progetto presentato ed approvato;

**essere imputabile** al progetto quale:

- spesa diretta, cioè sostenuta in via esclusiva per una determinata attività, oppure che presenta un'inerenza specifica, ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabile a più progetti;

- spesa indiretta per il funzionamento della struttura, anche senza specifico riferimento al progetto (ad esempio spese amministrative/per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione ecc.). In tal caso, qualora la spesa imputabile si discosti dal quadro economico approvato si dovrà produrre idonea giustificazione in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

**essere effettiva**, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;

**essere legittima** ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

**essere sostenuta nell'arco temporale** previsto nell'accordo, ovvero la data di avvio attività e la data ultima per l'esecuzione del progetto finanziato approvata e autorizzata da SDS;

**essere comprovata e giustificata** da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente in originale.

Il contributo verrà trasferito ad Arci Pistoia in due tranches:

-la prima pari al 60% del totale, alla sottoscrizione del presente accordo;

-la seconda a consuntivo una volta prodotta la rendicontazione e la relazione finale comprovante l'avvenuto svolgimento del progetto.

Nel caso di risoluzione anticipata dell'accordo, dovuta a giusta causa, o nel caso in cui le attività e le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale il contributo erogato verrà proporzionato in base alle iniziative e alle relative spese effettivamente sostenute e rendicontate da Arci Pistoia

#### **ART. 6 - CONTROLLI E INADEMPIENZE**

Sds, a mezzo del proprio personale, verifica periodicamente quantità e qualità delle iniziative svolte dall'Associazione.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate da Sds per iscritto entro 5 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente accordo o comunque incompatibili e/o contrarie alla normativa vigente, Sds ha facoltà di recedere dall'accordo, dandone comunicazione all'Associazione tramite raccomandata AR o PEC.

#### **ARTICOLO 7 – REVOCA O RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare le attività in programma in qualsiasi momento, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Associazione, qualora quest'ultima risulti sprovvista di uno qualsiasi dei documenti autorizzatori necessari nonché di uno dei permessi o dei pareri previsti dalla vigente normativa.

L'Associazione beneficiaria decade dal diritto al contributo e lo stesso sarà revocato nel caso in cui:

- non realizzi gli interventi per i quali era stato concesso il contributo;
- sia stato modificato il progetto/iniziativa in assenza di cause oggettive ed imprevedibili, senza che le stesse siano state tempestivamente comunicate ed approvate da Sds;
- non venga ottemperato agli obblighi e responsabilità disciplinati dal precedente art. 3.

Il mancato rispetto delle condizioni pattuite nel presente accordo comporterà la risoluzione di diritto senza necessità di apposita diffida o messa in mora.

#### **ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente accordo.

## **ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo la Società della Salute si qualifica quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il trattamento dei dati da parte della Società della Salute Valdinievole avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge e della Delibera della SDS n. 8 del 25/05/2015 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Con la stipula del presente accordo, la Società della Salute Valdinievole in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente l'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 28 e s. del D.lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Il soggetto firmatario si impegna quindi a nominare un referente per il trattamento dei dati; qualora non avvenga la Società della Salute considererà come referente per il trattamento dati il legale rappresentante dell'aggiudicatario.

Conseguentemente il soggetto firmatario deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ad esso, quale responsabile esterno del trattamento dati, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali devono scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei

profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;

- consentire alla Società della Salute Valdinievole i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza della presente convenzione, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della Società della Salute Valdinievole.

Il soggetto firmatario ha l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti. In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., al soggetto firmatario e al personale impiegato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere. Il soggetto firmatario si impegna a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni diverso da quelle previsto nel presente accordo. In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, Società della Salute Valdinievole ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa Società della Salute Valdinievole o a terzi.

#### **ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.

Il presente accordo viene redatto in un unico originale. Il presente atto è soggetto a imposta di bollo, che verrà assolta da Arci Pistoia.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spesa a carico della parte richiedente.

#### **ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente accordo verranno demandate all'esclusiva competenza del Foro di Pistoia.

Pescia

*Arci Pistoia*

(\*)

\_\_\_\_\_

*SdS Valdinievole*

\_\_\_\_\_ (\*)

(\*)

Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art.15 della 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005